

fattispecie, non può essere applicata ad una fattispecie dissimile. Tale argomento conduce quindi a risultati opposti rispetto all'analogia, ma non vi è alcun criterio certo per giustificare il ricorso all'uno o all'altra.

§ 4. L'abduzione giuridica.

In ambito giuridico, all'abduzione si fa per lo più ricorso per stabilire e motivare, soprattutto in giudizio, l'esistenza o meno di un ipotetico nesso causale: a tal fine, i penalisti parlano di "probabilità logica" (Cass. penale, sez. un., n. 30328/2002 - c.d. sentenza Franzese), mentre i civilisti di "probabilità razionale" (Cass. civile, n. 10285/2009), forse per provare a sfuggire così all'ossimoro della compresenza, in quell'unico concetto, della EVENTUALITA' di ciò che è probabile, e della NECESSITA' di ciò che è logico. Tralasciando comunque l'accennata contraddizione in termini dell'espressione (giacché essa si basa su violazioni di mere convenzioni linguistiche, peraltro già messe in discussione anche da autorevoli logici e filosofi, come Carnap e Popper), in questa sede mi pare più interessante valutare la *ratio* dell'espressione in parola e, più precisamente, il motivo per cui la giurisprudenza ha sentito il bisogno di richiamarsi al concetto stesso di "probabilità logica o razionale". A tal fine, è senz'altro opportuno partire proprio da ciò che i giuristi comunemente chiamano "prova logica"

(cfr., ad es., Cass. n. 26171/2006) intendendo con ciò riferirsi alle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., ossia a quel procedimento inferenziale di tipo abduttivo (quindi non deduttivo e perciò, ad onta del nome, non logico) con cui è possibile risalire ad un fatto ignoto partendo da un fatto noto, grazie a criteri probabilistici, riassunti nel noto brocardo dell'*id quod plerumque accidit* ("ciò che generalmente accade"). V'è subito da dire, però, che tali inferenze congetturali, cui tanto spesso si ricorre nelle aule di giustizia, altrettanto frequentemente appaiono ingiustificate scientificamente, perché legate a ciò che è ritenuto verosimile (dal Giudice o dalla Legge), secondo un criterio di normalità che tuttavia non è quasi mai verificato da un punto di vista propriamente statistico, che infatti richiederebbe quantomeno di conoscere (e applicare) la complessa formula matematica del cd. [Teorema di Bayes](#), con la quale soltanto sarebbe possibile risolvere, correttamente da un punto di vista probabilistico, casi come questo:

Un taxi cittadino ha provocato un incidente notturno con omissione di soccorso; in città ci sono due compagnie di taxi: i taxi verdi e quelli blu; un teste oculare ha identificato come blu il taxi coinvolto nell'incidente. Quale compagnia di taxi deve ritenersi responsabile del sinistro?

Ebbene, sapendo che i taxi blu sono il 15% del totale, pur

attribuendo alla dichiarazione testimoniale una elevata attendibilità (diciamo dell'80%), grazie alla citata equazione di Bayes è possibile concludere che la probabilità che quel taxi fosse veramente blu, come dichiarato dal teste, è di appena il 41%, quindi meno della metà, ossia una percentuale che non soddisferebbe certo il criterio civilistico del "più probabile che non", né quello penalistico della "colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio", come appunto sarebbe necessario per le relative pronunce di condanna. Ma, come può già iniziare ad intuirsi, la rigida applicazione dei citati criteri statistici, per quanto formalizzati in rigorose formule scientifiche, rischia spesso di condurre a risultati non solo controintuitivi, ma addirittura paradossali. Per rendere più esplicita questa intuizione, basta rimanere nel citato esempio dei taxi, mutando però prospettiva: non più quella "assolutoria" (che ci ha appena consentito di escludere la responsabilità della società dei taxi blu perché statisticamente pari ad appena il 41%), ma "accusatoria", che -per ragioni evidentemente simmetriche- dovrebbe farci ritenere statisticamente responsabile la società dei taxi verdi (59%), e ciò in una sorta di automatismo fondato sull'oggettivo dato matematico del più elevato numero dei taxi in circolazione. Più precisamente, grazie a tale mutata prospettiva, la citata società dei taxi verdi dovrebbe allora ritenersi sempre (presuntivamente)

responsabile in tutti i sinistri che coinvolgano taxi cittadini rimasti anonimi, per il solo fatto di far circolare in città un numero maggiore di taxi rispetto a quelli blu, e ciò dovrebbe valere -più in generale- per qualunque altra fattispecie e per chiunque si trovasse nelle stesse condizioni numeriche della società di taxi verdi. Ma ciò sarebbe allora paradossale (è il c.d. paradosso di Cohen, detto *Gate Crasher's Paradox*), giacché se tale criterio meramente numerico informasse tutti i giudizi indiziari, verrebbe di fatto stabilita una presunzione di colpevolezza sulla base di meri dati numerici che non hanno di per sé alcuna immediata rilevanza causale. Da questo angolo visuale, appare quindi chiaro che la (pura e sola) statistica non basta al processo giuridico, ove automatismi del genere non possono essere ovviamente tollerati, né da chi dovrebbe applicarli né, soprattutto, da chi dovrebbe subirli. Appare allora effettivamente opportuno distinguere il *probabile* dal *provabile*, cioè il ragionamento puramente probabilistico da quello in concreto impiegato dal Giudice, cui infatti -secondo la giurisprudenza con cui abbiamo aperto questo paragrafo- "non è consentito dedurre dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica" alcuna automatica conseguenza giuridica, che il giudice può perciò di volta in volta ricavare in base al convincimento che si sia formato liberamente sulla scorta di una valutazione "ragionevole" del

quadro probatorio, e quindi stabilendo autonomamente "l'elevato grado di credibilità razionale" della propria conclusione giuridica, proprio attraverso quella probabilità che si è deciso di chiamare "logica" o, meglio ancora, "razionale", al fine di proclamarla distinta e indipendente da quella "statistica", cioè *meramente* scientifica.